

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Provincia di Bergamo

Piazza Libertà n. 1

tel. n. 035 6228411

Rep. atti 2550

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA ADDA ALL'ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS

L'anno duemilasedici, addì 14 del mese di dicembre, in Ponte San Pietro nella
Residenza comunale, tra i signori:

- CRIPPA dott.ssa Patrizia, nata a Bergamo il 05.12.1962 nella sua qualità di Dirigente del settore 1, domiciliata per la carica presso la sede comunale in Piazza Libertà n. 1, che interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ponte San Pietro, a ciò autorizzata in forza del decreto sindacale di nomina n. 20 in data 11.10.2016 – P.I. 00250450160 (comodante);
- TOGNI Maria Carmela, nata a Bergamo il 02.12.1967, residente in Presezzo (Bg) Via Leonardo da Vinci n. 30, in qualità di presidente dell'Associazione Il Porto Onlus, con sede in Ponte San Pietro (Bg) Via Adda – C.F. 91004490164 (comodatario);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati ed associazioni, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 02.04.2012, ed in esecuzione della deliberazione G.C. n. 177 del 03.10.2016, il Comune di Ponte San Pietro concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione Il Porto Onlus, che accetta, la porzione di immobile di proprietà comunale sita in

Ponte San Pietro (Bg) Via Adda (piano terra), così come indicata nell'allegata planimetria, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- locali di mq 20,00 circa - in uso esclusivo
- area di accesso, parcheggi ed area verde – parti comuni

da destinare esclusivamente a sede per l'espletamento dell'attività associativa.

Articolo 2 - Il comodato ha durata di anni sei, con decorrenza dal 01.01.2017 e termine al 31.12.2022.

Il Comune di Ponte San Pietro, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del citato regolamento, si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il comodatario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Articolo 3 - Il bene di cui al precedente articolo viene consegnato nello stato in cui si trova con l'obbligo del comodatario di averne la massima cura e di riconsegnarlo, a fine comodato, nelle stesse condizioni originarie, salvo il normale deterioramento d'uso. Il comodatario non potrà apportare modifiche allo stato attuale del bene concesso, senza uno speciale ed esplicito consenso scritto del Comune, rilasciato dall'Ufficio comunale che gestisce il patrimonio immobiliare. Nel caso il comodatario intenda apportare modifiche al bene predetto, dovrà darne comunicazione all'Ufficio comunale sopra indicato per acquisirne l'esplicito consenso tenuto conto della vigente normativa. Nel caso di inottemperanza dell'obbligo suddetto, sarà a carico del comodatario ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e penale. Le opere di miglioria divengono di proprietà dell'Amministrazione comunale senza diritto per il comodatario a risarcimento o rimborso spese. Peraltro l'Amministrazione comunale può decidere la propria partecipazione alla spesa preventivata, con

propri fondi di bilancio, in relazione alla natura dell'intervento progettuale, riservandosi di eseguire direttamente i lavori, controllarne l'esecuzione o procedere ad ispezioni. Qualora l'Amministrazione comunale richieda la rimessa in pristino del bene a fine rapporto o per motivi sopravvenuti, i relativi interventi sono a carico del comodatario, cui nulla è dovuto né per le migliorie apportate né per le opere di ripristino.

Responsabile unico della sede dell'Associazione Il Porto Onlus di Ponte San Pietro è la sig.ra Togni Maria Carmela.

Articolo 4 - E' facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con il comodatario, controlli circa lo stato di conservazione del bene. Il comodatario dovrà inoltre osservare le disposizioni di legge, i regolamenti e le norme stabilite dal Comune.

Articolo 5 - Il comodatario si impegna ad osservare e fare osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo dell'immobile e degli spazi di pertinenza, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi ed a restituire i beni nelle condizioni in cui è stato consegnato. E' fatto divieto di affiggere, nei locali e al di fuori degli stessi, manifesti o cartelli reclamistici visibili al pubblico, che non siano attinenti all'attività esercitata. Il comodatario non può concedere a terzi il godimento degli immobili oggetto del presente atto. E' altresì facoltà del Comune riservarsi per un tempo limitato, l'uso dei locali concessi in comodato per i propri scopi istituzionali, dandone avviso al legale rappresentante del soggetto comodatario con un congruo anticipo, non inferiore a tre giorni.

Articolo 6 - Tutte le spese di manutenzione ordinaria, le spese per le utenze e per i servizi comunali, sono a totale carico del comodatario. Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune di Ponte San Pietro.

Le spese relative alla manutenzione ordinaria ed alle utenze per le parti comuni dell'immobile concesso in comodato d'uso gratuito saranno ripartite tra tutti i soggetti interessati.

Articolo 7 - Il Comune può disporre la decadenza dalla concessione per violazione delle clausole di tutela e conservazione del bene e/o per l'utilizzo del medesimo per finalità diverse da quelle indicate nell'atto di concessione.

La decadenza, disposta con provvedimento del Dirigente del Settore competente, è consequenziale alla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a.r., assegnando un termine di giorni trenta per rimuovere la causa e fornire giustificazioni in merito.

Articolo 8 - A garanzia del corretto uso dei locali e dei danni che potranno incorrere a cose e/o persone, è stata presentata idonea polizza assicurativa rilasciata dalla AXA ASSICURAZIONI SPA n. 58864, con scadenza annuale, nonché polizza di responsabilità civile rilasciata dalla AXA ASSICURAZIONI SPA n. 80866, con scadenza annuale.

Il comodatario si impegna al rinnovo annuale delle suddette polizze per la durata del contratto di comodato.

Sulle polizze assicurative il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione penale qualora ne ricorrano i presupposti.

Articolo 9 - Per quanto non è specificamente contemplato nel presente atto si fa riferimento alle leggi e regolamenti generali e comunali vigenti in materia ed in particolare alle norme del codice civile articoli dal 1803 al 1812.

Articolo 10 - Tutte le spese relative alla stipulazione ed alla registrazione del

presente contratto sono a carico del comodatario.

Articolo 11 - Le parti espressamente convengono che, in caso di controversia, verrà adita l'Autorità giudiziaria di Bergamo.

Il presente atto si compone di n. 11 articoli, oltre all'allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
IL DIRIGENTE SETTORE 1 (CRIPPA dott. Patrizia)

L'ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS DI PONTE SAN PIETRO
IL PRESIDENTE (TOGNI Maria Carmela)

Imposta di bollo esente
ai sensi dell'art. 27 bis – allegato B – DPR n. 642/1972